



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016, N.50 e ss.mm.ii.**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 07 giugno 2017

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Obiettivi e finalità.....	3
Art. 2 – Campo di applicazione.....	3
CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE.....	4
Art. 3 – Costituzione e accantonamento.....	4
Art. 4 – Percentuale effettiva del fondo	4
CAPO III – RIPARTIZIONE DEL FONDO.....	5
Art. 5 – Percentuale destinata alla ripartizione del fondo.....	5
Art. 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale.....	5
Art. 7 – Ripartizione dell’incentivo.....	7
Art. 8 – Termini per le prestazioni.....	8
Art. 9 – Riduzione delle risorse finanziarie – penali.....	8
Art. 10 – Corresponsione ed erogazione dell’incentivo.....	9
Art. 11 – Importo massimo annuale delle somme corrisposte.....	9
Art. 12 - Incremento della quota del fondo.....	10
Art. 13 – Ore di lavoro straordinario.....	10
CAPO IV – FONDO PER L’INNOVAZIONE.....	11
Art. 14 – Percentuale del fondo per l’innovazione.....	11
CAPO V – NORME FINALI.....	12
Art. 15 – Disposizioni transitorie.....	12

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" – di seguito denominato "Codice" – come di seguito, per completezza, integralmente riportato:

articolo 113 decreto legislativo 18 aprile 2016

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi

non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2"

Il presente regolamento si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Bordighera, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

Il presente regolamento si applica esclusivamente per le spese di investimento secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 2 del codice.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie e straordinarie e comunque per affidamenti in assenza di progettazione.

CAPO II – FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un **"Fondo incentivante per le funzioni tecniche"** risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un intervento, opera o lavoro, fornitura, servizio, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A. finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza. In particolare per :
 - importo a base di gara fino ad euro 1.000.000 il fondo è attribuito in ragione del 2%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000,00 ed euro 5.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,6%.
2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

CAPO III – RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 – PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono formalmente conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione del fondo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. All'atto di conferimenti degli incarichi occorrerà prevedere:
 - a) L'importo complessivo dell'intervento, dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) Il nominativo dell/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a

dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

- c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo incarico è conferito di concerto con il Dirigente del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'intervento, all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Partecipano alla ripartizione del fondo :
- a) Il personale al quale è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) Il personale al quale è stata affidata l'attività di **programmazione della spesa per investimenti** ai sensi dell'art.21 del codice;
 - c) Il personale al quale è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d) Il personale al quale è stata affidata l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando**;
 - e) Il personale al quale è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101n del codice;
 - f) Il personale al quale è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - g) Il **personale tecnico-amministrativo** al quale è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

1.La ripartizione del fondo è operata dal Dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali definitive nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Il fondo è attribuito secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Attività	% di competenza	Prestazioni	Ruolo	% minime (con ausilio di collaboratori)	% massime (senza alcun ausilio di collaboratori)
Responsabilità unica del procedimento	35	Art. 31	RUP	70	100
			eventuali quote per collaboratore/i tecnico/i e/o amministrativo/i	0	20
Programmazione della spesa per investimenti /coordinamento interventi	15	Art. 21	Tecnico/i responsabile/i della programmazione della spesa - coordinamento degli interventi	80	100
			eventuali quote per collaboratore/i tecnico/i e/o amministrativo/i	0	20
Verifica preventiva del progetto	10	Art. 26, c.6 lett. c) e d)	Tecnico/i responsabile/i della verifica del progetto	80	100
			eventuali quote per collaboratore/i tecnico/i e/o amministrativo/i	0	20
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10		Responsabile/i della predisposizione delle procedure di gara e di controllo del bando	80	100
			eventuali quote per collaboratore/i tecnico/i e/o amministrativo/i	0	20
Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto	22	Art.101	Direttore dei lavori/esecuzione	80	100
			Direttore/i operativo/i	0	20
			Ispettore/i di cantiere	0	20
			Coordinatore sicurezza	0	20
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	10
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità	8	Art.102	Collaudatore tecnico-amministrativo	40	100
			Collaudatore statico	0	100
			Collaudatore/i tecnico/i	0	60
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	10

ART. 8 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentarie/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 – RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – PENALI

1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'articolo 6.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a. Incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione del fondo del soggetto responsabile del ritardo pari al 10%;
 - b. Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione del fondo del soggetto responsabile del ritardo pari al 25%;
 - c. Incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione del fondo del soggetto responsabile del ritardo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio o fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a. Incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione del fondo del soggetto responsabile del ritardo pari al 10%;
 - b. Incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione del fondo del soggetto responsabile del ritardo pari al 25%;
 - c. Incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione del fondo del soggetto responsabile del ritardo o pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a. Incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione del fondo del soggetto responsabile del ritardo pari al 15%;
 - b. Incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione del fondo del soggetto responsabile del ritardo pari al 30%;
 - c. Incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione del fondo del soggetto responsabile del ritardo pari al 60%.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice. Sono altresì esclusi dalle presenti riduzioni/penali i casi di maggiori costi per lavori aggiuntivi, complementari e/o di miglioramento dell'opera debitamente approvati dall'Amministrazione Comunale

ART.10 – CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DEL FONDO

1. La corresponsione del fondo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo :
 - a) All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura :
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - Nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - b) All'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - Nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - La restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando ;
 - La restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
3. Qualora il beneficiario dell'incentivo per la progettazione sia titolare di posizione organizzativa la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente articolo e la retribuzione di risultato è stabilita nel seguente modo:
 - compensi professionali fino ad euro 5.000,00: nessuna decurtazione dell'indennità di risultato
 - compensi professionali superiori ad euro 5.000,00 e fino ad euro 8.000,00: decurtazione pari al 40% dell'indennità di risultato
 - compensi professionali da euro 8.000,00 e sino ad euro 10.000,00: decurtazione pari al 75% dell'indennità di risultato
 - compensi professionali superiori ad euro 10.000,00: esclusione dell'indennità di risultato.

Tale disposizione viene calcolata su base annua.

4. Annualmente le risorse destinate agli incentivi del presente regolamento potranno essere finanziate ed erogate solo se compatibili con i vincoli del fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente.

ART. 11 – IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. I fondi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 12 INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

1. Le Quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10 comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3 destinandola al fondo innovazione.
2. Il fondo di cui all'art. 3 per la parte destinata al fondo innovazione viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

ART. 13 – ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Il personale che partecipa alla ripartizione del fondo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art.8, non ne può richiedere la retribuzione.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

CAPO IV – FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 14- PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 % delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui anche all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,n. 196 o anche per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

CAPO V – NORME FINALI

ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Dirigente preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Dirigente preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art.12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente; le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli interessati per i quali le procedure di affidamento siano assunte a seguito dell'entrata in vigore del D. LGS. 50/2016. Le precedenti norme e regolamenti in materia restano valide per le sole attività inerenti gli interventi per i quali le procedure di affidamento siano assunte in data precedente all'entrata in vigore del D. LGS. 50/2016
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.